REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 15/15 del 19.4.2007

Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche

Art. 1 – Definizioni

Con il presente provvedimento vengono definite le direttive ed i criteri di attuazione relativi al commercio su aree pubbliche di cui al Capo II – artt. 14 – 18 della Legge Regionale n. 5/06.

Agli effetti del presente provvedimento si intende:

"Legge"	Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5;
Commercio su aree pubbliche"	attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
"Aree pubbliche"	Strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
"Posteggio"	la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale.
"Mercato"	l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi.
"Fiera"	manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

“Presenze in un mercato”	numero delle volte che l’operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività;
“Presenze effettive in una Fiera”	numero di volte in cui l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera;
“Posteggio libero”	posteggio all’interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell’agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

Art. 2 Modalità di svolgimento

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
   a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
   b) negli spazi definiti da ogni singolo comune, e sui posteggi liberi a condizione che sia esercitato in forma itinerante.

2. L’esercizio dell’attività di cui al precedente comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o, nel caso di società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, a soci illimitatamente responsabili.

3. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale (autorizzazione di tipo A).

4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica (autorizzazione di tipo B). La presente autorizzazione abilita anche alla vendita sui posteggi liberi dei mercati, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

5. L’esercizio dell’attività di cui ai commi precedenti per quanto riguarda gli imprenditori agricoli si svolge con le modalità previste dall’art. 4 del D.Lgs. n. 228/01.

Per imprenditore agricolo si intende l’imprenditore agricolo professionale singolo ed associato di cui all’art. 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e dell’art. 1 del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 1.

Art. 3 – Procedura di rilascio dell’autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2, l'interessato produce domanda al comune competente mediante lettera raccomandata A/R, o consegnata a mano al protocollo del comune.

La domanda deve contenere:

a) le generalità del richiedente o della ragione sociale con l'indicazione dei soci illimitatamente responsabili;

b) l'indicazione della nazionalità;

c) la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 della Legge;

d) l'indicazione del settore o dei settori merceologici richiesti;

2. Per le autorizzazioni di tipo A, il comune provvederà ad integrare il documento con il numero del posteggio individuato a seguito dell'espletamento della procedura prevista dall'art. 6, comma 2, delle presenti direttive.

3. Per poter esercitare l'attività l'operatore deve dimostrare di essere iscritto al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993, n. 580.

4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

5. L'autorizzazione all'esercizio della vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche, abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

6. L'esercizio del commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza.

Art. 4 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione

1. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado.

2. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge, deve darne comunicazione entro tre mesi dall'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse.

Art. 5 Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione e della concessione di posteggi

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui all'art. 2 delle presenti direttive, decadono, vengono revocate e sospese secondo le modalità previste dalla Legge.

2. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico.

Art. 6 criteri generali per l'assegnazione dei posteggi

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale e può essere tacitamente rinnovata.
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara.
3. Agli imprenditori agricoli, di cui al comma 5, dell'art. 2, deve essere assegnato un congruo numero di posteggi comunque non inferiore al 30%.
4. Le domande sono inviate direttamente al Comune sede di posteggio, mediante raccomandata A/R, o mediante consegna a mano al protocollo del Comune, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici.
5. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento della procedure di gara di cui al comma 2, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
b) richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
c) richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;
d) In ulteriore subordine progressivo:

- presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
- numero familiari a carico;
- anzianità del richiedente;
- anzianità di rilascio della autorizzazione amministrativa;
- anzianità della iscrizione al registro delle imprese;

6. I Comuni sede di posteggi per i quali è stata effettuata rinuncia assegneranno gli stessi agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria.
7. Nell'assegnazione dei posteggi in mercati di nuova istituzione si applicano le priorità di cui ai precedenti commi.
8. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile.
9. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità all'uopo previsto nel regolamento comunale di mercato.

10. Le aree su cui si svolgono fiere, fiere-mercato o sagre possono essere distinte dalle aree in cui si svolgono i mercati periodici o giornalieri. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Sindaco in base ai criteri stabiliti nel provvedimento d'istituzione.

Art. 7 criteri di assegnazione dei posteggi liberi

1. L'assegnazione dei posteggi liberi ha validità giornaliera.
2. Il 30% dei posteggi liberi sono assegnati agli imprenditori agricoli, di cui al comma 5, dell'art. 2; in assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l'assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui al primo comma agli altri operatori.
3. La stessa procedura prevista dai commi precedenti, si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando.
4. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi.
5. Nelle fiere-mercato specializzate di cui alla lettera e) del comma 1, art. 10, delle presenti direttive, i Comuni, nel relativo provvedimento d'istituzione, possono riservare posteggi ad artigiani nonché a soggetti che intendano esporre e/o vendere opere di pittura, scultura, di grafica ed oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico. Possono, inoltre, partecipare a dette manifestazioni i soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale.
6. In occasione di fiere-mercato o sagre o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee, anche in deroga al comma 3 dell'art. 9.
7. In caso di concorrenza di più domande superiore ai posti disponibili si procederà a seguito di sorteggio.

Art. 8 Indirizzi in materia di orari di vendita

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 12, della legge, l'orario di vendita è stabilito dal Sindaco sulla base dei seguenti indirizzi:
- inizio delle vendite non prima delle ore 7.00;
-fascia oraria di vendita non inferiore a 4 ore e non superiore a 18 ore giornaliere, anche frazionate;
2. Il Comune, sentite le associazioni degli operatori e dei consumatori provvede altresì a stabilire deroghe limitate nel tempo ai normali orari di vendita.
3. Le fiere, anche di nuova istituzione, si possono svolgere in qualunque giorno della settimana.

4. I Comuni possono istituire nuovi mercati domenicali, nel rispetto dei criteri regionali stabiliti dalle presenti direttive.

Art. 9 Atti predisposti dai comuni

1. Gli atti predisposti dai Comuni in materia di commercio su aree pubbliche devono essere adottati nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'art. 15 comma 16 della Legge, delle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, e delle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche, sia a posto fisso che in forma itinerante nonché nel rispetto delle presenti direttive regionali.

2. Negli atti di cui al precedente comma, i Comuni adottano una congrua riserva, sia per i posteggi dati in concessione sia per i posteggi liberi, comunque non inferiore alla percentuale del 30% degli spazi disponibili, al fine di favorire la vendita dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli, di cui al comma 5, dell'art. 2.

3. Le aree pubbliche destinate al commercio ambulante non possono essere individuate all'interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici.

Art. 10 Tipologie di mercati

1. I mercati sono distinti in:

a) mercati giornalieri nei quali operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari;
b) mercati giornalieri specializzati in particolari merceologie;
c) mercati con periodicità non giornaliera;
d) mercati con periodicità non giornaliera specializzati in particolari merceologie;
e) fiere-mercato specializzate di oggetti usati, anticherie, opere d'arte di pittura e scultura, collezionismo, hobbismo e affini, fumetti, libri, stampe, fiori, piante ed affini, animali;
f) sagre;

2. La definizione delle aree di mercato deve tener conto:

a) delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale del posteggio;
b) delle norme in materia di viabilità;
c) delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
d) delle prescrizioni di carattere igienico e sanitario;
e) della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
f) di altro motivo di pubblico interesse.

3. Per i mercati non specializzati devono essere previste due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.
4. Il Comune provvede a dotare la zona adibita alla vendita di generi alimentari di strutture igienicamente idonee.
5. Apposite aree di mercato in una percentuale comunque non inferiore al 30% della superficie totale devono essere riservate agli imprenditori agricoli. Avranno la precedenza gli imprenditori agricoli associati .

Art. 11 Istituzione di un mercato

1. I Comuni determinano l'istituzione di nuovi mercati, ivi compresi quelli destinati a merceologie esclusive, nel rispetto dell'art. 8. e dell'art. 15, comma 13 della Legge.
2. L'istituzione di un mercato è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale**,** previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale.
3. Nella deliberazione debbono essere indicati:

a) l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
b) l'organico dei posteggi;
c) il numero dei posteggi riservati ai agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
d) le attrezzature pubbliche, i servizi comunali e le disposizioni di cui al presente articolo.

4. La deliberazione del Consiglio Comunale deve essere trasmessa allo Assessorato regionale competente in materia di commercio.
5. Qualora più soggetti, purché operatori su aree pubbliche, riuniti in consorzio o società consortili, mettano a disposizione del Comune un'area mercatale, essa può essere destinata a tale attività, se compatibile con le destinazioni urbanistiche, ed i soggetti stessi hanno diritto alle rispettive concessioni di posteggio.

Art. 12 Ampliamento e mutamento della periodicita' dei mercati.

1. Per l'ampliamento ed il mutamento della periodicità, nel senso di aumento di frequenza dei giorni di mercato, di mercati esistenti, si applicano le stesse norme previste per la istituzione di nuovi mercati.

Art. 13 Modificazione dei mercati.

1. Il trasferimento di un mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la

variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste per l'istituzione di nuovi mercati.

Art. 14 Dimensioni, attrezzature e parcheggi.

1. Le dimensioni globali delle aree occupate dai mercati di ogni tipo esclusi i parcheggi, devono essere tali da consentire all'operatore una adeguata esposizione delle merci oggetto dell'attività.
2. Le corsie di passaggio fra le installazioni degli esercizi dei nuovi mercati non potranno essere inferiore a metri 2,50.
3. I posteggi devono avere una superficie utile tale da poter essere utilizzati anche dagli automezzi attrezzati come punti di vendita.
4. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno m.1,00 e dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.
5. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurati nella parte più bassa.
6. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nei mercati di ogni tipo, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività.
7. L'istituzione dei nuovi mercati giornalieri o periodici è condizionata dalla realizzazione di adeguati impianti e servizi con carattere di particolare funzionalità e stabilità per quelli giornalieri, in ottemperanza a quanto disposto dalle vigenti norme sanitarie.

Art. 15 Mercati domenicali e festivi

1. E' consentito lo svolgimento di mercati nei giorni domenicali e festivi ai:
   a) mercati che al momento dell'entrata in vigore della legge venivano già svolti in detti giorni e quindi possono continuare la loro attività con le modalità già previste;
   b) fiere- mercato caratterizzate da una determinata specializzazione merceologica, di cui alla lettera e) dell'art. 10 comma 1 delle presenti direttive.

Art. 16 Fiere

Per le caratteristiche tipologiche delle fiere si rinvia alla deliberazione della Giunta regionale n. 3/14 del 24.01.2006.

Art. 17 Modalità di partecipazione alle fiere

1. Per partecipare alle fiere gli operatori non in possesso di concessione di posteggio devono:
- essere in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;

- presentare richiesta al Comune sede di posteggio almeno 60 giorni prima della manifestazione. Fa fede la data di spedizione della raccomandata A/R o il protocollo del Comune se consegnata a mano.

2. Gli operatori che hanno presentato domanda fuori dai termini o che non hanno presentato domanda saranno ammessi a partecipare alla fiera sulla base del regolamento comunale dopo l'esaurimento della graduatoria di cui al comma 1.

3. La priorità nella graduatoria di ammissione alla fiera per i non titolari di posteggio è in ogni caso data dal maggior numero di presenze effettive e delle tipologie trattate, privilegiando le produzioni dell'artigianato locale e dell'agroalimentare; ulteriori criteri di priorità potranno essere previsti dai regolamenti comunali. Le presenze non effettive non danno luogo ad alcuna priorità.

Art. 18 Schedario delle imprese che esercitano il commercio su aree pubbliche

1. I Comuni sono obbligati a tenere uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- numero e tipologia dell'autorizzazione;
- numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- settori merceologici autorizzati.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno**,** i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Assessorato regionale competente in materia di commercio, per fini previsti dall'art. 40 della Legge, i dati sulle autorizzazioni rilasciate.

3. La Regione si riserva di predisporre modelli sui quali i Comuni dovranno riportare i dati delle rilevazioni annuali.

4. I Comuni devono, infine, inviare all' Assessorato regionale competente in materia di commercio, entro il 31 ottobre di ogni anno le notizie relative alle fiere-mercato o sagre dell'anno successivo.